



Lunedì 21/10/2024

Concordato preventivo biennale: nuovi chiarimenti dall'Agenzia Entrate

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Il 15 ottobre l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato nuove risposte ai quesiti in tema di Concordato preventivo biennale, riguardanti, in particolare:

- il superamento soglie reddituali da parte dei contribuenti forfetari;
- le condizioni di accesso e le cause di esclusione;
- la possibilità di accesso al CPB per le Società in regime di Consolidato fiscale.

Relativamente al primo punto l'Agenzia chiarisce in merito alla possibilità di accesso al CPB, per l'anno d'imposta 2024, da parte di un contribuente in regime forfetario che, nel periodo d'imposta 2023, ha conseguito ricavi o compensi non superiori a 85.000 euro, ma che ha percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30.000 euro.

L'articolo 2, primo comma, secondo periodo, del DM del 15 luglio 2024, prevede che la proposta di CPB venga elaborata «per i contribuenti che, nel periodo d'imposta 2023, hanno determinato il reddito in base al regime forfetario, senza aver superato il limite di ricavi previsto dall'art. 54 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Considerato che la richiamata disposizione individua, espressamente, nel solo superamento del limite dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti, ragguagliati ad anno, di cui all'articolo 54 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, l'unica condizione ostativa all'accesso al CPB, si ritiene che non sia preclusa, per il periodo d'imposta 2024, l'adesione al CPB per i contribuenti nei riguardi dei quali, nel corso del periodo d'imposta 2023, si siano verificate le altre condizioni di decadenza dal regime dei forfetari previste dai commi 54, lettera b) e 57 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, tra cui rientra anche quella prospettata nel quesito relativa a «ed-ter») i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30.000 euro».

Resta inteso che per il periodo d'imposta 2024, precisano le Entrate, il reddito concordato dovrà essere assoggettato ad imposizione secondo le aliquote ordinarie, a seguito del verificarsi, nel periodo d'imposta precedente, di una causa di decadenza dal regime dei forfetari, fatta salva la possibilità di optare per il regime opzionale di imposizione sostitutiva in relazione al maggior reddito concordato rispetto a quello dichiarato nel periodo d'imposta precedente.

<https://www.agenziaentrate.gov.it>